



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 7, comma 7;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n.150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e successive modificazioni;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO l’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, il limite massimo retributivo degli emolumenti a titolo di retribuzione, di indennità per l’incarico ricoperto o di rimborso spese nell’ambito dei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche statali;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 2014, recante *“Adozione del Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante *“Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*, e successive modificazioni;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2006, n. 233, e in particolare il comma 22-bis dell’articolo 1 che prevede, tra l’altro, la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio, di una Unità per la semplificazione;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “*Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e in particolare l’articolo 1, comma 15.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2013, come modificato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 12 ottobre 2016, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° luglio 2021, concernente la costituzione dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione ai sensi del citato articolo 1, comma 22-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e in particolare l’articolo 13 che fissa, a decorrere dal 1° maggio 2014, in euro 240.000,00 annui lordi il limite massimo retributivo del personale pubblico e delle società partecipate;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”, e in particolare l’articolo 36 recante modificazioni al citato articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, per il potenziamento dell’Unità per la semplificazione mediante la modifica della composizione complessiva dell’Unità predetta, l’introduzione di una nuova dotazione organica e la previsione di un incremento della dotazione finanziaria;

RAVVISATA pertanto la necessità urgente di abrogare il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2013, come modificato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 12 ottobre 2016, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° luglio 2021, e di provvedere alla costituzione dell’Unità per la semplificazione, ai sensi del citato articolo 36 del decreto-legge n. 152 del 2021;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l’onorevole professore Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2021, recante la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole professore Renato Brunetta;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente Roberto Garofoli, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

DECRETA

Art. 1

(Unità per la semplificazione)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, è costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Unità per la semplificazione, di seguito denominata "Unità".

Art. 2

(Composizione)

1. L'Unità è presieduta dal Ministro per la pubblica amministrazione di seguito denominato "Ministro".

2. Dell'Unità fa parte il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La dotazione organica dell'Unità è costituita da una figura dirigenziale di prima fascia con funzioni di coordinatore, cui è attribuita la retribuzione di posizione variabile e la retribuzione di risultato nell'importo massimo previsto per gli incarichi dirigenziali di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, individuata tra figure, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel settore della legislazione e della semplificazione normativa; da tre figure dirigenziali di seconda fascia, cui è attribuita la retribuzione di posizione variabile di fascia A e la retribuzione di risultato prevista per i dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione; da un contingente di sette unità di



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

personale non dirigenziale che possono essere scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e continuativo dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa.

4. Dell'Unità fanno parte, inoltre, non più di cinque esperti di provata competenza, scelti tra esperti nei settori di interesse per l'attuazione delle funzioni delegate del Ministro per la pubblica amministrazione, e quindici componenti, scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili e ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle pubbliche amministrazioni ed esperti di elevata professionalità.

5. I compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 4 sono stabiliti anche tenendo conto dell'impegno richiesto, con decreto del Ministro.

Art. 3

(Compiti e funzioni)

1. L'Unità fornisce il supporto generale al Ministro e al Comitato interministeriale di indirizzo delle politiche di semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

2. All'Unità sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:

- a) istruire il piano annuale d'azione per la semplificazione d'intesa con i competenti uffici del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche ai fini della predisposizione dei relativi disegni di legge;
- b) promuovere e coordinare la semplificazione dell'ordinamento giuridico, l'abrogazione di norme desuete o disapplicate, il riassetto della normativa vigente mediante la redazione di codici e testi unici, fornendo, altresì, criteri generali per l'attività di codificazione promossa dalle singole amministrazioni;
- c) promuovere e coordinare le iniziative di semplificazione connesse all'attuazione della normativa in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione;
- d) promuovere e coordinare l'attuazione e le disposizioni in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione;
- e) collaborare con l'ufficio legislativo del Ministro per le iniziative di riduzione dello stock normativo e per ogni altra iniziativa connessa alle attività dell'Unità;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

f) coordinare, riferendone al Ministro, le iniziative specifiche ed i gruppi di lavoro costituiti dalle singole amministrazioni al fine di assicurare la coerenza degli interventi per la semplificazione, garantendo in ciascuna di esse la presenza di componenti dell'Unità ed invitando periodicamente i responsabili delle singole iniziative ai lavori dell'Unità;

g) promuovere forme di raccordo con il Parlamento e con gli altri soggetti titolari di poteri normativi per il miglioramento del processo legislativo;

h) assicurare lo scambio di informazioni e la reciproca collaborazione e assistenza con le amministrazioni statali al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di semplificazione.

3. L'Unità promuove forme di raccordo e partecipa alle iniziative per l'adozione di misure di semplificazione, riordino normativo da parte degli organi costituzionali, delle autorità indipendenti, delle regioni e degli enti locali. Partecipa, altresì, a iniziative e programmi in materia di semplificazione dell'Unione europea, dell'OCSE e di altri organismi internazionali.

4. L'Unità acquisisce proposte, pareri, dati e informazioni per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, e svolge audizioni con i rappresentanti delle amministrazioni delle categorie produttive e delle associazioni di utenti e consumatori e istituisce gruppi e altre forme di consultazione settoriale.

Art. 4

(Durata degli incarichi)

1. La durata degli incarichi dei componenti e degli esperti assegnati all'Unità per la semplificazione non può eccedere la scadenza del mandato del Governo in carica, la durata degli incarichi dirigenziali è quella stabilita nei relativi contratti di conferimento degli incarichi.

Art. 5

(Efficacia)

1. L'efficacia del presente decreto decorre dal 7 novembre 2021.

Art. 6

(Abrogazioni)

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2013 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° luglio 2021 sono abrogati.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 7 (Oneri)

1. Agli oneri conseguenti alla costituzione dell'Unità si provvede nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 22-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nonché attraverso le ulteriori risorse di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
2. L'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone gli opportuni provvedimenti per la rimodulazione degli stanziamenti sui pertinenti capitoli, iscritti nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 22 DIC. 2021

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
Presidente Roberto Garofoli